

08/10/2020 - Fondo incentivante e certificazione del revisore

Mi piace 1

Condividi

Tweet

tratto da self-entilocali.it

Puglia, del. n. 85 – Fondo incentivante e certificazione del revisore

Pubblicato il 7 ottobre 2020

Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta gestione del fondo salario accessorio.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 85/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 ottobre 2020, hanno ribadito che non è possibile un controllo del revisore legali dei conti ex post, c.d. ora per allora, rispetto a contratti integrativi già sottoscritti ed applicati e né è possibile sottoscrivere contratti decentrati integrativi in caso di mancata trasmissione delle relazioni tecnico- finanziarie e illustrative all'organo di revisione o in caso di certificazione negativa.

La Corte dei Conti ha ricordato che:

- Ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies e 40, comma 1 del d.lgs. 165/2001, ogni contratto decentrato integrativo deve essere accompagnato da una relazione tecnico- finanziaria e da una relazione illustrativa, entrambe certificate dal collegio dei revisori dei conti, in quanto è imprescindibile la valutazione di controllo circa la sostenibilità dei costi derivanti dall'adozione del contratto integrativo e la conformità degli stessi ai vincoli di legge e di bilancio in generale, specie in relazione ai trattamenti accessori;
- Ai sensi dell'art. 6, comma 6 del CCNL FL 21.05.2018, devono essere inviate formalmente all'organo di revisione dei conti le relazioni di cui al punto precedente e laddove non pervengano rilievi entro 15 gg dal suddetto organo, l'ente ha la possibilità di sottoscrivere comunque il contratto decentrato integrativo;
- La certificazione preventiva e non successiva (c.d. sanatoria) dell'organo di revisione dei conti costituisce elemento imprescindibile, conformemente a quanto disposto dall'art. 119 della Costituzione. Pertanto non è possibile sottoscrivere ed applicare contratti decentrati integrativi privi di certificazione in quanto non ancora rilasciata o addirittura avente rilievo negativo (si veda circolare della RGS n. 25/2012).

La magistratura contabile, nella deliberazione in commento, ha altresì ricordato che, in base a quanto previsto nell'allegato 4/2 al punto 5.2 del d.lgs. 118/2011, la spesa riguardante il fondo per la produttività è interamente stanziata e impegnata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la produttività e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo.

Pertanto la costituzione del fondo è condizione vincolante per le risorse che si riversano nel risultato di amministrazione ed è finalizzata ad evitare che esse siano considerate economie di bilancio.

Infine, la presente Sezione ha ricordato che la sottoscrizione del contratto decentrato è strumento necessario per l'erogazione delle risorse del trattamento accessorio, in quanto ne rappresenta il titolo giuridico legittimante che deve essere stipulato entro l'anno di riferimento (si veda anche **Corte dei Conti, Sez. Contr. Veneto, del. n. 263/2016**).

Leggi la deliberazione

[CC Sez. Controllo Puglia del. n. 85-20](#)

archiviato sotto: [contabilita e bilancio](#), [personale](#)

- Pagine visitate da settembre 2019 -

